



# COMUNE DI MONTECHIARUGOLO PROVINCIA DI PARMA

## REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.3 del 09/01/2024

# INDICE

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento.....	3
Articolo 2 - Istituzione e presupposto dell'imposta.....	3
Articolo 3 - Soggetto passivo .....	3
Articolo 4 - Tariffe.....	4
Articolo 5 – Esenzioni ed agevolazioni .....	5
Articolo 6 -Obblighi dei gestori delle strutture ricettive .....	6
Articolo 7 –Versamento dell'imposta.....	6
Articolo 8 – Disposizioni in tema di accertamento.....	7
Articolo 9 – Sanzioni .....	7
Articolo 10 -Riscossione coattiva.....	8
Articolo 11- Rimborsi.....	8
Articolo 12 – Contenzioso .....	9
Articolo 13 - Disposizioni finali .....	9

## **Articolo 1 - Oggetto del Regolamento**

1. Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del d.lgs. 446 del 15.12.1997 per disciplinare l'applicazione dell'imposta di soggiorno di cui all'art. 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23.
2. Nel regolamento sono stabiliti il presupposto, i soggetti passivi dell'imposta, le esenzioni, gli obblighi dei gestori delle strutture ricettive, le tariffe e le misure delle sanzioni applicabili nei casi di inadempimento.

## **Articolo 2 - Istituzione e presupposto dell'imposta**

1. L'imposta di soggiorno è istituita in base alle disposizioni previste dall'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n.23. Il relativo gettito è destinato a finanziare gli interventi, previsti nel bilancio di previsione del Comune di Montechiarugolo, in materia di turismo, compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, la manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali, nonché i servizi pubblici locali.
2. Le eventuali variazioni delle tariffe disposte entro i termini di legge, ma successivamente al primo gennaio dell'anno di riferimento delle variazioni medesime, decorrono dal sessantesimo giorno successivo alla data di esecutività della deliberazione di variazione.
3. L'imposta è corrisposta per ogni pernottamento nelle strutture ricettive, così come definite nel successivo comma 4, ubicate nel territorio del Comune di Montechiarugolo, fino ad un massimo di 5 pernottamenti consecutivi nell'anno solare purché effettuati nella medesima struttura ricettiva.
4. Presupposto dell'imposta è l'alloggio nelle strutture ricettive alberghiere, all'aria aperta ed extralberghiere per tali intendendosi: alberghi, residenze turistico-alberghiere, campeggi, villaggi turistici, case per ferie, ostelli, affittacamere, case e appartamenti per vacanze, appartamenti ammobiliati per uso turistico, attività saltuarie di alloggio e prima colazione (bed & breakfast), agriturismi, strutture di turismo rurale, nonché gli immobili destinati alla locazione breve, di cui all'articolo 4 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, ubicati nel territorio del Comune di Montechiarugolo.

## **Articolo 3 - Soggetto passivo**

1. E' soggetto passivo all'imposta chi pernotta nelle strutture ricettive di cui all'art. 2, comma 4 che si trovano nel territorio del Comune di Montechiarugolo e non risulta iscritto all'anagrafe degli stesso comune.
2. I soggetti responsabili degli obblighi tributari sono: il gestore della struttura ricettiva di cui all'articolo 2, comma 4, il soggetto che incassa il corrispettivo ovvero che interviene nel pagamento del corrispettivo di cui all'art. 4, co. 5- ter del dl 50/2017 convertito nella legge n.96 del 2017 e l'eventuale rappresentante fiscale di cui all'art. 4, co. 5- bis del dl 50/2017 convertito nella legge n.96 del2017.

#### **Articolo 4 - Tariffe**

1. Le tariffe dell'imposta sono stabilite dalla Giunta Comunale con apposita deliberazione ai sensi dell'art. 42, comma 2, Lettera f) del D. Lgs 18.8.2000 n. 267 e successive modificazioni, entro la misura massima stabilita dalla legge.

Classificazione L.R. E.R. 16/2004 e s.m.i.:

- 1) Alberghi = da 1 a 5 stelle lusso con possibilità di classifiche intermedie definite superior;
- 2) R.T.A. (residenze turistico-alberghiere) = da 1 a 4 stelle;
- 3) C.A.V. (case e appartamenti vacanze) in forma imprenditoriale = da 2 a 4 soli;

- 4) Strutture agrituristiche = da 1 a 5 girasoli;
- 5) Campeggi = da 1 a 4 stelle;
- 6) Villaggi turistici = da 2 a 4 stelle;

## **Articolo 5 – Esenzioni ed agevolazioni**

### **1. sono esenti dal pagamento dell'imposta:**

- I minori fino al compimento del 14° anno di età;
- I pazienti che effettuano cure ospedaliere in regime di day hospital, nonché coloro che assistono degenti ricoverati presso strutture sanitarie del territorio, in ragione di un accompagnatore per paziente. Nel caso di malati minori di diciotto anni sono esenti entrambi i genitori. Il paziente o l'accompagnatore dovrà dichiarare, su apposito modulo predisposto dal Comune e fornito al gestore della struttura ricettiva, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000 e successive modificazioni, che il soggiorno presso la struttura ricettiva è finalizzato a ricevere prestazioni ospedaliere da parte del paziente o a poter svolgere assistenza nei confronti del soggetto degente;
- i soggetti che soggiornano per effettuare terapie riabilitative i cui costi sono sostenuti da enti previdenziali;
- i soggetti che alloggiano in strutture ricettive a seguito di provvedimenti adottati da autorità pubbliche, per fronteggiare situazioni di carattere sociale nonché di emergenza conseguenti ad eventi calamitosi o di natura straordinaria o per finalità di soccorso umanitario;
- i soggetti che soggiornano per prestare servizio volontariato per eventi straordinari o di emergenza o a seguito di provvedimenti adottati dalle autorità pubbliche per finalità di soccorso umanitario;
- i soggetti che soggiornano a causa di eventi e calamità naturali;
- i soggetti che soggiornano per motive di studio, iscritti a qualunque scuola, legalmente riconosciuta, con sede nel territorio provinciale, fino al compimento del 32° anno di età compreso;
- gli autisti di pullman e gli accompagnatori turistici che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati dalle agenzie di viaggi e turismo. L'esenzione si applica per ogni autista di pullman e per un accompagnatore turistico ogni 25 partecipanti;
- i dipendenti del gestore della struttura ricettiva che ivi svolgono la loro attività lavorativa;
- gli ospiti a titolo gratuito per promozione da parte della struttura ricettiva, previa comunicazione al responsabile del servizio turistico del Comune di Montechiarugolo;

- il personale appartenente alla polizia di Stato e alle altre forze armate statali, alle forze di polizia provinciali e locali, nonché al corpo nazionale dei vigili del fuoco e alla protezione civile per esigenze di servizio, escludendo i casi di servizi retribuiti come privati;
2. Si intende escluso dalla soggettività passiva il residente nei Comuni aderenti all'Unione Pedemontana Parmense in quanto il suo alloggio nella struttura ricettiva ubicata nel territorio dell'Unione non può raffigurarsi come espressione di un flusso turistico.

## **Articolo 6 -Obblighi dei gestori delle strutture ricettive**

1. I soggetti indicati nell'articolo 3, c. 2 sono responsabili del pagamento dell'imposta di soggiorno nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal presente regolamento. In particolare sono tenuti a comunicare al Comune, entro il sedicesimo giorno dalla fine di ciascun trimestre solare, il numero di coloro che hanno pernottato nel corso del trimestre precedente, nonché il relativo periodo di permanenza con espressa indicazione di quelli esenti ai sensi dell'articolo 5.
2. I soggetti indicati nell'art. 3 c. 2 sono tenuti inoltre a:
  - informare i propri ospiti dell'applicazione, entità ed esenzioni dell'imposta di soggiorno tramite affissione in luoghi comuni della struttura e/o pubblicazione nel sito internet della struttura del materiale informativo istituzionale che sarà fornito dal Comune;
  - riscuotere l'imposta, rilasciandone quietanza, emettendo una apposita ricevuta numerata e nominativa al cliente (conservandone copia);
  - presentare e richiedere la compilazione ai soggetti passivi di cui all'articolo 3, di apposite dichiarazioni per l'esenzione dall'imposta di soggiorno;
  - segnalare al Comune, nei termini di cui al comma 1, i nominativi dei soggetti che hanno rifiutato l'assolvimento dell'imposta.
3. I soggetti indicati nell'art. 3 c. 2 hanno l'obbligo di conservare per cinque anni le ricevute, le fatture e le dichiarazioni rilasciate dal cliente per l'esenzione dall'imposta di soggiorno di cui al comma precedente, al fine di rendere possibili i controlli da parte del Comune.
4. I soggetti indicati nell'art. 3 c. 2 rivestono la qualifica di agenti contabili di fatto, ai sensi della vigente normativa di contabilità pubblica.

## **Articolo 7 –Versamento dell'imposta**

1. I soggetti indicati nell'articolo 3, c. 1 al termine di ciascun soggiorno, corrispondono l'imposta al gestore della struttura ricettiva presso la quale hanno pernottato. Quest'ultimo provvede alla riscossione dell'imposta, rilasciandone quietanza, e al successivo versamento al Comune.
2. Il gestore della struttura ricettiva effettua il versamento delle somme riscosse a titolo di imposta di soggiorno, entro il sedicesimo giorno dalla fine del mese successive a quello in cui è avvenuto l'incasso:
  - a) su apposito conto corrente postale intestate al Comune di Montechiarugolo;
  - b) tramite le procedure informatiche messe a disposizione sul portale del Comune;
  - c) mediante pagamento tramite sistema bancario, con eventuale utilizzo di pagamenti elettronici;
  - d) mediante versamento unitario di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

#### **Articolo 8 – Disposizioni in tema di accertamento**

1. Il Comune effettua il controllo dell'applicazione e del versamento dell'imposta di soggiorno.
2. Ai fini dell'attività di accertamento sull'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 161 e 162, della legge 27 dicembre 2006, n. 296
3. Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo l'amministrazione, previa richiesta ai competenti uffici pubblici di dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei soggetti passivi e dei gestori delle strutture ricettive con esenzione di spese e diritti può:
  - invitare i soggetti passivi e i gestori delle strutture ricettive ad esibire o trasmettere atti e documenti;
  - inviare ai gestori delle strutture ricettive questionari relative a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati.

#### **Articolo 9 – Sanzioni**

1. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa pari al trenta per cento dell'importo non versato, ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. n. 471 del 1997. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano, altresì, le disposizioni di cui agli articoli 9 e 17 del D. Lgs. N. 472 del 1997.

2. Per l'omessa, incompleta o infedele dichiarazione, di cui all'art. 6, comma 1, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 150 a 500 euro, ai sensi dell'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
3. Per la violazione all'obbligo di informazione di cui all'art. 6, comma 2, punto 1) da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 100 euro, ai sensi dell'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
4. Per la mancata conservazione delle dichiarazioni degli ospiti ai fini dell'esenzione di cui all'art. 6, comma 3, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 150 a 500 euro, ai sensi dell'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
5. Per la mancata o tardiva risposta ai questionari ed il mancato o tardivo invio dei documenti e atti richiesti ai sensi dell'art. 8, comma 3, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 150 a 500 euro, ai sensi dell'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
6. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui ai commi da 2 a 5 si applicano le disposizioni della Legge 24 novembre 1981, n. 689.

#### **Articolo 10 -Riscossione coattiva**

1. Le somme dovute all'Ente per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate, sono riscosse coattivamente secondo la normativa vigente.

#### **Articolo 11- Rimborsi**

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Nei casi di versamento dell'imposta di soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto, l'eccedenza può essere recuperata mediante compensazione con i pagamenti dell'imposta stessa da effettuare alle prescritte scadenze. La compensazione è effettuata mediante apposito modulo predisposto dal Comune, da presentare almeno trenta giorni prima della scadenza del termine per il versamento.
3. Non si procede al rimborso dell'imposta per importi pari o inferiori ad euro dieci.

## **Articolo 12 – Contenzioso**

1. Le controversie concernenti l'imposta di soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle commissioni tributarie ai sensi del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

## **Articolo 13 - Disposizioni finali**

1. E' costituito un tavolo tecnico con funzioni consultive e progettuali, composto dai rappresentanti dell'Amministrazione Comunale e dalle Associazioni di categoria maggiormente rappresentative del comparto ricettivo per tali intendendosi le associazioni datoriali che sottoscrivono il contratto collettivo nazionale del settore turismo o a cui queste fanno riferimento sul territorio;
2. Il tavolo tecnico è convocato dall'assessore competente e si riunirà ogni 6 mesi, per monitorare l'applicazione dell'imposta con particolare riferimento alle problematiche di carattere tecnico e all'effettivo impiego del gettito d'imposta.